



STATUTO del Comune di Ravenna

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
in data 31 luglio 2001 (PV 145/PG 40327)**

**Controllato dal Comitato Regionale di Controllo
nella seduta del 24.10.2001 (prot. 10674/2001)**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale:

- **in data 26 giugno 2003 (PV 113/P.G. 39736)**
- **in data 23 gennaio 2006 (PV 24/P.G. 7431)**
- **in data 7 febbraio 2008 (PV 21/P.G. 15892)**
- **in data 26 maggio 2008 (PV 72/P.G. 49736)**
- **in data 11 gennaio 2010 (PV 3/P.G. 2783)**
- **in data 15 luglio 2010 (PV 117/P.G. 76591)**
- **in data 14 marzo 2011 (PV 49/P.G. 28762)**
- **in data 24 maggio 2012 (PV 66/P.G. 67546)**
- **in data 20 marzo 2014 (PV 29/P.G. 39817)**
- **in data 6 dicembre 2016 (PV 156/P.G. 168)**
- **in data 10 aprile 2018 (PV 38/P.G. 74926)**
- **in data 26 luglio 2018 (PV 92/P.G. 156223)**
- **in data 08 novembre 2018 (PV 128/P.G. 206550)**
- **in data 02 febbraio 2021 (PV 9/P.G. 22912)**

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Il comune

ART. 2 - Principi fondamentali e finalità

ART. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri ART. 3 bis Conferimento della Cittadinanza onoraria

Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

ART. 4 - Organi

ART. 5 - Potestà regolamentare

ART. 6 - Consiglio comunale

ART. 7 - Competenze del consiglio comunale

ART. 8 - Consiglieri comunali

ART. 9 - Commissioni permanenti

ART. 10 - Commissioni di controllo e di indagine

ART. 11 - Commissioni speciali

ART. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

ART. 13 - Decadenza

ART. 14 - Convocazione del consiglio comunale

ART. 15 - Presidenza del consiglio comunale

ART. 16 - Adunanze consiliari

ART. 17 - Linee programmatiche

ART. 18 - Poteri di iniziativa

ART. 19 - Sindaco

ART. 20 - Vice sindaco

ART. 21 - Giunta comunale

ART. 22 - Attribuzioni della giunta comunale

ART. 23 - Funzionamento della giunta

ART. 24 - Mozione di sfiducia

ART. 25 - Dimissioni e cessazione degli assessori

ART. 26 - Commissione per le politiche di genere e le pari opportunità

Titolo III - SERVIZI COMUNALI

ART. 27 - Modalità di gestione dei servizi

ART. 28 - Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

ART. 29 - Aziende speciali

ART. 30 - Organi delle aziende speciali

ART. 31 - Servizi in economia o in concessione a terzi

ART. 32 - Istituzioni

ART. 33 - Convenzioni

ART. 34 - Società per azioni e a responsabilità limitata

ART. 35 - Consorzi

ART. 36 - Accordi di programma

ART. 37 - Modalità costitutive

ART. 38 - Altre forme di collaborazione

ART.38 bis - Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

ART. 40 - Segretario generale

ART. 41 - Vice segretario generale

ART. 42 - Direzione

ART. 43 - Dirigenza

ART. 44 - Attribuzione della funzione di direzione

ART. 45 - Relazioni sindacali

ART. 46 - Ufficio relazioni col pubblico

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47 - Titolari dei diritti

ART. 48 - Libere forme associative

ART. 49 - Partecipazione popolare

ART. 50 - Consultazione della popolazione

ART. 51 - Referendum

ART. 52 - Diritto di informazione ,

ART. 53 - Consigli territoriali

Titolo VI - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

ART. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

ART. 55 - Ordinamento contabile del comune

ART. 56 - Programmazione di bilancio

ART. 57 - Rendiconto

ART. 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

ART. 59 - Controllo di gestione

ART. 60 - Patrimonio

ART. 61 - Collegio dei revisori

ART. 62 - Attività del collegio dei revisori

Titolo VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

ART. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

ART. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

ART. 66 - Istruttoria pubblica

ART. 67 - Tutela della riservatezza

ART. 68 - Difensore civico

ART. 69 - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Titolo VIII- POTESTÀ SANZIONATORIA

ART. 70 - Potestà sanzionatoria

ART. 71 - Norma transitoria

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Il comune

1. Il comune di Ravenna, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità ravennate.
2. La sede comunale è in Ravenna, piazza del Popolo n. 1.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del comune di Ravenna sono quelli storici: due campi oro e rosso, contenenti due leoni dell'un colore nell'altro - controrampanti e affrontati ad un pino verde fruttato d'oro, sradicato e posto nella partizione.
5. La città di Ravenna è decorata di croce al merito di guerra e di medaglia d'oro al valore militare per il contributo alla lotta di liberazione.
6. Patrono della città di Ravenna è S. Apollinare, la cui festività ricorre il 23 luglio.

ART. 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di gestione dei servizi su base territoriale e di cooperazione con la provincia di Ravenna, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della vita, della persona e della famiglia.
4. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità tra le donne e gli uomini, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono alle donne la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell'Amministrazione e nella città.

A questo fine:

- a) assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa;
- b) favorisce la creazione di strumenti di aggregazione, di attenzione alla vita delle donne ed in particolare all'organizzazione urbana, all'armonizzazione dei tempi di vita, di lavoro e di conciliazione con le esigenze della vita familiare;
- c) promuove la valorizzazione del lavoro di cura nella famiglia e la condivisione delle responsabilità familiari;
- d) si impegna a neutralizzare e a prevenire pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini lesive del rispetto della persona, nonché il perpetuarsi di stereotipi che non riconoscono la parità fra i sessi e l'uguale dignità fra i generi;

e) persegue l'obiettivo di contrastare fenomeni di violenza alle donne assicurando, per quanto di competenza, il sostegno e la tutela delle vittime, con possibilità di costituirsi parte civile.

5. Il Comune orienta la sua azione ai valori della partecipazione, della solidarietà e garantisce ai cittadini pari dignità e diritti nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione, alla disabilità, all'età, al fine di tutelare il rispetto della persona, sia adulta che minore, con possibilità di costituirsi parte civile.

5bis. Il Comune riconosce che l'acqua è un bene comune, una risorsa pubblica la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto.

Il Servizio Idrico Integrato, servizio essenziale di interesse generale, deve essere indirizzato, nel pieno rispetto dei principi di derivazione U.E., al soddisfacimento effettivo dei bisogni della nostra comunità attraverso l'erogazione di un servizio efficiente e di qualità, assicurando adeguati livelli di investimenti.

6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità ravennate, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

- proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città e del territorio;
- proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale di valli, di pinete e di marine;
- valorizzare il porto, in funzione dell'economia locale, dei trasporti e delle comunicazioni in una prospettiva nazionale ed internazionale;
- offrire, nel segno della propria vocazione, la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per turismo, per lavoro, per studio, transitano o permangono nel comune di Ravenna;
- perseguire un rapporto equilibrato tra città e forese, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e/o sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione ravennate e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti

pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;

- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita del polo universitario;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace in cui Ravenna si è distinta nel Risorgimento e nella Resistenza;
- assicurare il rispetto:
 - della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che al primo comma, stabilisce: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
 - della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York – 7.03.1966);
 - dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 12.12.2007 con particolare riferimento art. 21;
 - nonché delle norme attuative delle suddette disposizioni e convenzioni.

A tal fine, le istanze di accesso a spazi pubblici nonché a contributi, sussidi, sovvenzioni o patrocini per eventi o attività dovranno recare espressa dichiarazione circa il loro svolgimento nel pieno rispetto delle predette disposizioni di legge.”

- perseguire il riconoscimento e l'affermazione dei caratteri originali per storia, cultura e tradizione della Romagna e delle sue esigenze di piena valorizzazione economico-sociale;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.
8. Il Comune di Ravenna considera il “riscaldamento globale” uno tra i maggiori pericoli dei nostri tempi. Il Comune di Ravenna si impegna quindi ad attuare politiche attive per contrastare il “riscaldamento globale” e mitigarne gli effetti dispiegando negli ambiti di propria competenza le necessarie azioni programmatiche e pianificatorie.

ART. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

ART. 3 bis - Conferimento della Cittadinanza onoraria

1. L'istituto della "Cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non iscritto nell'anagrafe del comune, si sia distinto particolarmente nel campo

delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport:

- con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico e/o di volontariato;
- con opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ravenna;
- con azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.

2. La cittadinanza onoraria è conferita dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

3. Negli albi o elenchi dei cittadini onorari in qualsiasi forma costituiti o redatti non possono comparire coloro ai quali la cittadinanza sia stata conferita nel periodo del ventennio fascista e per meriti legati al fascismo.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

ART. 4 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

ART. 5 - Potestà regolamentare

1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.
2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente con la maggioranza assoluta dei propri componenti ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.
3. Le deliberazioni che approvano i regolamenti non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

ART. 6 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e con gli organi di partecipazione.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché la indicazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa; a tal fine viene dotato di propria struttura organizzativa, di attrezzature e risorse da gestire, nel rispetto della legge, nei modi e nelle forme stabilite col regolamento.
8. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una/un componente della competente commissione di riferire in materia di pari opportunità.
9. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 7 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Nell'ambito della competenza attribuita dall'art. 42, comma 2, lettera b, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, riguardante i piani territoriali ed urbanistici, è da ricomprendere anche l'approvazione degli strumenti di attuazione del piano regolatore generale, così come previsti e disciplinati dalla legge, nel caso in cui gli stessi non si limitino a dare mera esecuzione a specifiche previsioni del piano regolatore generale, ma provvedano altresì alla definizione dell'assetto urbanistico di una zona o interessino rilevanti ambiti di valenza urbana territoriale, o siano in variante al piano regolatore generale. La individuazione più dettagliata degli strumenti urbanistici attuativi di competenza del consiglio comunale può essere effettuata con atto regolamentare o di indirizzo.
4. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 8 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ravennate ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevedono la legge e i regolamenti comunali;
 - d) ottenere dal presidente del consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
 - e) ottenere l'assistenza, le risorse e i servizi necessari per l'espletamento della loro concreta attività.
3. I consiglieri comunali sono tenuti, così come gli assessori, a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale.
4. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione preventiva di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico a cura della segreteria generale tramite affissione all'albo pretorio del comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale i candidati risultati eletti dovranno presentare alla segreteria generale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio e tramite pubblicazione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, così come previsto dalla legislazione vigente.
5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Tale gettone può essere trasformato in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari.

ART. 9 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale, salvo proroghe debitamente motivate.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

ART. 10 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

ART. 11 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

ART. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari, il sindaco e il presidente del consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi legalmente lo sostituisce, essa programma le sedute del consiglio comunale e ne preordina i lavori.
4. Le altre competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.
5. Il regolamento definisce anche gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di maggioranza e di minoranza all'interno del consiglio comunale.

6. Ai gruppi consiliari sono attribuiti adeguati mezzi per operare.
7. Il regolamento stabilisce quali prerogative dei capigruppo sono riconosciute anche agli eletti in liste elettorali che non raggiungano il numero minimo per costituirsi in gruppo proprio.

ART. 13 - Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del suo presidente.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al presidente del consiglio comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza, in tal caso la procedura è interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

ART. 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima della seduta.
2. Per gli oggetti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
5. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

ART. 15 - Presidenza del consiglio comunale

1. Dopo la convalida degli eletti, il consiglio comunale procede alla elezione, nel proprio seno, del presidente del consiglio, nei termini previsti dalla legge. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
2. Nel caso in cui nella prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata, si procede immediatamente ad una nuova votazione palese, nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
3. Se nessuno dei candidati risulterà eletto, si procederà ad una nuova votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Con le medesime modalità sopra indicate si procede, con distinta votazione, alla elezione del vice presidente, che dovrà appartenere a diverso schieramento rispetto a quello a cui appartiene il presidente. Se nessuno dei candidati avrà raggiunto il quorum richiesto, si procede ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.
5. Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dai due terzi dei componenti del consiglio. Alla votazione non partecipa il soggetto nei confronti del quale viene presentata la mozione.
6. La mozione deve essere motivata da violazione di leggi, di statuto o di regolamenti e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune e viene messa in discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
8. Il presidente, in caso di morte, dimissioni o decadenza, viene surrogato nella prima seduta del consiglio immediatamente successiva all'evento.
9. Le prerogative del presidente del consiglio sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 16 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal presidente o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali; la seduta è presieduta dal consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Il consigliere anziano presiede il consiglio fino alla nomina del presidente.
7. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; indi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
8. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

ART. 17 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito

senza espressione di voto.

ART. 18 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai consigli territoriali e ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 19 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore e ai dirigenti, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai dirigenti del comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art.54 comma 1, lettera b del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei dirigenti;
 - adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune e promuove le azioni possessorie che non siano di competenza dei dirigenti;
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

ART. 20 - Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

ART. 21 - Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo ausiliario del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a tredici unità.
3. Il sindaco determina con decreto il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
4. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio comunale e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

ART. 22 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 23 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza o

impedimento, il vice segretario. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta con la collaborazione di personale dipendente.

5. L'ordine del giorno della giunta è pubblico.
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
9. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario generale. Esse vengono trasmesse ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 24 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25 - Dimissioni e cessazione degli assessori

1. Il sindaco ha il potere di revoca degli assessori.
2. Le dimissioni degli assessori vanno presentate al sindaco.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

ART. 26 - Commissione per le politiche di genere e le pari opportunità

1. Il comune, per meglio programmare le attività rivolte alle finalità di cui al comma 4 dell'art.2 del presente Statuto, istituisce la commissione per le politiche di genere e le pari opportunità.
2. La commissione è composta da una/un o più consigliere/i indicati in rappresentanza di ciascuno dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, nella misura prevista dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale per le commissioni consiliari permanenti.
3. La commissione elegge al proprio interno una/un presidente e una/un vicepresidente.
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa essere sviluppata in direzione delle politiche di genere e delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, in particolare quelli che possano incidere sulle condizioni di parità di genere.

Titolo III

SERVIZI COMUNALI

ART. 27 - Modalità di gestione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il comune adotta una delle forme previste dalla legge.
2. La scelta di gestione da adottare viene effettuata sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia, opportunità, avendo presenti la natura del servizio da erogare e gli interessi pubblici da perseguire, sulla base di una relazione tecnico-economica predisposta dagli uffici competenti.
3. La delibera di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente motivare le ragioni inerenti ai fini sociali da perseguire, la sua rilevanza, gli obiettivi economici e funzionali, le dimensioni del servizio, i rapporti ed i riflessi con l'organizzazione e gli altri servizi gestiti dalla stessa amministrazione o in collaborazione con altre.
4. La delibera deve inoltre precisare, di volta in volta, le ragioni tecnico-economiche e di opportunità sociale, nonché tutti gli elementi, motivazioni e considerazioni in relazione alle scelte della forma di gestione prescelta.
5. Quando ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità nonché i presupposti previsti dalla legge, il comune, nella gestione dei servizi di sua competenza, al fine di garantire una maggiore snellezza operativa e più elevata efficacia, efficienza ed economicità, può ricorrere a forme di privatizzazione e a rapporti con soggetti privati, imponendo standard di qualità, volti a commisurare e assicurare la qualità dei servizi prestati.
6. In ciò è rivolta attenzione ai rapporti col sistema cooperativo e associativo.
7. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal comune si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità dettate dal presente articolo.

ART. 28 - Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il comune partecipa vengono nominati o designati dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, fatte salve le incompatibilità di legge.
2. Il consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora i nominativi da designare siano almeno tre, si procede con voto limitato, come da regolamento.
3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal sindaco o dal consiglio, a seconda della competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del comune o di documentata inefficienza, ovvero di comprovato pregiudizio degli interessi del comune o dell'ente, azienda o istituzione.

ART. 29 - Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare l'affidamento di servizi di carattere

imprenditoriale, rivolti anche a fini sociali e di promozione dello sviluppo economico-sociale della comunità ravennate, ad aziende speciali costituite o da costituirsi.

2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica a sensi di legge e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

ART. 30 - Organi delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali:
 - il consiglio di amministrazione
 - il presidente
 - il direttore.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello statuto e/o nel regolamento speciale delle singole aziende.
3. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati, secondo legge, dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
4. Parimenti si procede per i casi di revoca, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del presente statuto e secondo le modalità previste dal regolamento.
5. La nomina del direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e/o dal regolamento speciale dell'azienda.

ART. 31 - Servizi in economia o in concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono condotti in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio o per economicità, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale o una società.
2. Un apposito regolamento ne disciplina le modalità di gestione.
3. Quando ne ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale il comune può ricorrere alla concessione a terzi, mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica.
4. La delibera di concessione deve prevedere la durata adeguatamente motivata e l'esclusione del rinnovo tacito; può prevedere inoltre il frazionamento del servizio fra più concessionari.

ART. 32 - Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le norme del presente statuto stabilite per le aziende speciali.
4. L'istituzione non ha personalità giuridica, essa ha solo autonomia gestionale. L'ordinamento e il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune. La gestione finanziaria è parte del bilancio comunale, in apposite voci.
5. Il bilancio delle istituzioni costituisce allegato al bilancio del comune. L'istituzione è

vincolata ad agire nei limiti del pareggio del proprio bilancio.

6. La verifica dei risultati della gestione è affidata al collegio dei revisori dei conti del comune.
7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoposte per presa d'atto alla giunta comunale a cura del presidente. Esse possono essere annullate con deliberazione del consiglio comunale per violazione di legge, o quando contrastino con l'interesse generale del comune o con quello di un'altra istituzione.
8. Il comune conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, approva le tariffe dei servizi, determina le finalità e gli indirizzi, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. All'istituzione è assegnato personale comunale, che forma unità organizzative nell'ambito della dotazione organica del comune.
10. Il direttore è incaricato dal sindaco tra i dirigenti del comune, ovvero è nominato a tempo determinato, tra persone esterne, anche con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti tecnico-professionali previsti dal regolamento e il trattamento economico, che non può essere superiore a quello spettante ad un dirigente apicale del comune.

ART. 33 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ART. 34 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il comune può, secondo l'ordinamento amministrativo, promuovere la costituzione o partecipare pure indirettamente a società per azioni o a società a responsabilità limitata, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di un servizio pubblico locale.
2. Può altresì partecipare pure indirettamente, anche in posizione di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la programmazione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3. La gestione di servizi pubblici comunali ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera B) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, è effettuata attraverso società nelle quali il comune, tramite Holding, controlli la maggioranza assoluta del capitale, anche in via congiunta con altri enti locali.
4. Qualora le società a prevalente capitale pubblico locale, di cui al presente articolo siano partecipate da più enti locali, il controllo congiunto della maggioranza assoluta del capitale, da parte di tutti gli enti locali soci, si attua attraverso la creazione di apposita assemblea di coordinamento intercomunale composta dai sindaci e presidenti o legali rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti, da prevedere nell'ambito di una convenzione da stipularsi fra tutti gli enti locali soci ai sensi di legge.
5. Per realizzare un'attuazione dell'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente

locale, il Comune può intervenire mediante società Holding, a totale capitale del Comune stesso ed altresì incredibile, nelle società partecipate, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici e che sono costituite o partecipate secondo i vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria. Il governo societario attuato a mezzo della società Holding è, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore il Comune.

6. In relazione al modello organizzativo stabilito dal precedente comma, il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, approva un "Codice di comportamento" avente per oggetto le modalità procedurali di assunzione delle decisioni riguardanti le società considerate dal presente articolo e le modalità di indirizzo e garanzia dell'uniformità dei comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi della società; il "Codice di comportamento" individua altresì, secondo condizioni coerenti con il vigente ordinamento amministrativo e civile, idonee modalità di nomina, di autorizzazione o di limitazione dei poteri degli organi amministrativi delle società considerate dal presente articolo.
7. La società Holding di cui al precedente comma 5 è incaricata altresì di prendere parte, quale espressione diretta del Comune, agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in genere sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi.
8. La società Holding di cui al precedente comma 5 assicura il controllo analogo a quello esercitato sui servizi e uffici comunali nei confronti delle società partecipate di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 ed a tale fine predispone, in conformità a quanto previsto nei precedenti commi, appositi strumenti di indirizzo e verifica anche attraverso la formulazione di contabilità separate. Le disposizioni del presente comma si applicano, per quanto di riferimento, anche alle società partecipate di cui all'art. 113, comma 13 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 35 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi.

ART. 36 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, le regioni, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ART. 37 - Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione e/o la partecipazione in una società di capitali e la concessione di servizi a terzi con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 38 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di

interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

ART. 38 bis - Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art.67 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, il sindaco e i consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso i consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali con partecipazione pubblica minoritaria, dipendenti dal comune o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.
2. L'individuazione delle fattispecie cui applicare la norma di cui sopra e i criteri e le modalità per la designazione dei rappresentanti del Comune in ragione del mandato elettivo, sono stabiliti nell'atto di indirizzo di consiglio comunale di cui all'art.42, comma 2, lett.m) del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
3. Le cause esimenti si applicano anche gli assessori comunali in ragione del mandato elettivo del sindaco, nell'ambito delle competenze loro delegate.
4. Sono fatte salve in ogni caso le ipotesi di esclusione della ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono ordinati in modo da rispondere alle esigenze della comunità ravennate e devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del comune si ispira al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e si informa a criteri di autonomia, di economicità, di trasparenza, di professionalità e di responsabilità in ordine al risultato da conseguire.
3. I criteri e i moduli organizzativi adottati, garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione, lo spirito di iniziativa, il lavoro di gruppo e le forme di decentramento decisionale.
4. L'organizzazione della struttura, la dotazione organica e l'assegnazione del personale sono funzionali al raggiungimento dei risultati e vengono determinate sulla base dei programmi approvati.
5. L'organizzazione del comune è strutturata per aree funzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.
6. Il sindaco assegna gli incarichi dirigenziali e costituisce la direzione operativa, sentito il segretario generale. Il personale per la realizzazione dei programmi e dei progetti viene assegnato dal direttore operativo, d'intesa con il segretario generale, sentita la direzione operativa e i dirigenti interessati.
7. Nel rispetto della normativa vigente e per favorire il raggiungimento dei risultati attesi, l'amministrazione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del personale attraverso percorsi di carriera, mobilità, flessibilità, formazione; attua, inoltre, forme di incentivazione anche economica, basate sulle attitudini, sulle capacità operative dimostrate e sui risultati.
8. L'amministrazione, ai sensi di legge, può accedere a rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

ART. 40 - Segretario generale

1. Il segretario generale esercita tutti i compiti e le funzioni che la legge gli attribuisce.
2. Il medesimo svolge altresì le funzioni conferitegli dal sindaco, nel rispetto delle direttive da questi impartite.
3. Il comune con regolamento o con provvedimento di organizzazione dei servizi e uffici, può attribuire al segretario generale la direzione e il coordinamento di unità organizzative, conferendo allo stesso le conseguenti funzioni dirigenziali e di gestione.

ART. 41 - Vice segretario generale

1. Il sindaco, sentito il segretario generale, conferisce a un dirigente apicale l'incarico di vice segretario, con il compito di coadiuvare il segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza,

assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L'incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

ART. 42 - Direzione

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la direzione generale o la direzione operativa.
2. La direzione generale ha attribuite le funzioni previste dalla legge.
3. La direzione operativa si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del comune.
4. La direzione operativa è composta da dirigenti e ne è responsabile il direttore operativo, scelto fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Tale incarico è vincolato alla durata di un mandato amministrativo ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 43 - Dirigenza

1. Nel rispetto del principio fissato dalla legge e delle competenze previste dal presente statuto, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti.
2. Sulla base dei piani e programmi generali dell'ente, spetta ai dirigenti una funzione propositiva e propulsiva finalizzata alla concreta impostazione ed attuazione degli stessi.
3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. Sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'economicità di gestione.
4. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da loro diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5. Ogni dirigente è tenuto annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo.
6. Il conseguimento degli obiettivi di programma costituisce elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziali.
7. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
8. Spettano ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge. In questa rientra l'emanazione di ordinanze ordinarie a contenuto gestionale in esecuzione di leggi, di regolamenti o di atti adottati o direttive stabilite dall'organo politico.
9. Gli atti di competenza dei dirigenti, in caso di inadempienza o grave ritardo, possono, previo invito a provvedere entro un termine congruo, essere avocati dal dirigente coordinatore o sovraordinato.
10. In caso di assenza o impedimento di un dirigente le relative funzioni sono attribuite

dal sindaco ad altro dirigente.

11. I dirigenti possono, con specifici provvedimenti che ne determinino il contenuto, attribuire ai dipendenti responsabili di posizioni organizzative del proprio servizio il compimento di atti rientranti nella loro sfera di attribuzioni.
12. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e/o di progetto, nonché di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi.
13. L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici.
14. I dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti ad attuare una corretta e proficua gestione delle relazioni esterne finalizzate all'acquisizione e al consolidamento dei rapporti con la cittadinanza e al miglioramento dei servizi erogati.
15. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il comune, tenuto conto delle proprie peculiarità, definisce, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura organizzativa ed, in relazione a questa, gli incarichi dirigenziali, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, le modalità di verifica dei risultati nonché i rapporti fra dirigenti, fra questi e il segretario generale e il direttore e le posizioni organizzative dei rispettivi servizi.

ART. 44 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Le responsabilità dirigenziali e di aree funzionali, nonché gli incarichi di alta specializzazione, possono essere ricoperti da personale dipendente di ruolo dell'amministrazione, di qualifica dirigenziale, nonché da personale assunto tramite contratto a tempo determinato, per un periodo legato al mandato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività pari od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco, sentito il segretario generale, al personale con qualifica dirigenziale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché in relazione al livello di efficacia raggiunto dagli uffici.
4. I dirigenti possono essere rimossi dall'incarico con un procedimento che garantisca il contraddittorio - indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari - in caso di rilevanti insufficienze nello svolgimento dell'attività o di inosservanza delle direttive generali, ovvero di risultato negativo della gestione o comunque negli altri casi previsti dalla legge.
5. Il regolamento disciplina per i dirigenti le modalità della valutazione annuale.

ART. 45 - Relazioni sindacali

1. Tra il comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2. Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi, formano oggetto di informazione e di contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria,

secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

ART. 46 - Ufficio relazioni col pubblico

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni col pubblico.
2. Tale ufficio, dotato di personale specializzato per le relazioni col pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
 - b) all'informazione all'utenza, relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Ravenna:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune di Ravenna o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 48 - Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso delle sale pubbliche.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 49 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 47 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno trecentocinquanta aventi diritto e depositate presso la segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi. Detto regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 47 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di cinquecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 3° sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.47 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

ART. 50 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

ART. 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste 3.500 firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
 6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
 7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario generale del comune, dal difensore civico della Regione Emilia Romagna o funzionario delegato appartenente al suo ufficio o servizio e da un giudice togato nominato dal tribunale di Ravenna.
 8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
 9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute negli otto mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
 10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 52 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. L'accesso agli atti e alle informazioni viene garantito anche attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

ART. 53 - Consigli territoriali

1. In ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e per favorire la partecipazione civica e la consultazione dei cittadini su materie di interesse locale, il Comune promuove la costituzione di dieci Consigli articolati su base territoriale.
2. I componenti dei Consigli territoriali sono individuati con procedure che prevedano il coinvolgimento della popolazione territorialmente interessata.
3. Le modalità istitutive, il funzionamento, gli ambiti territoriali nonché le singole materie di iniziativa propositiva o di consultazione dei Consigli territoriali sono disciplinati da apposito Regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale, sulla scorta degli indirizzi di cui al presente articolo; tale regolamento prevede forme e strumenti per garantire il collegamento fra l'attività degli organi di governo del comune e quella dei consigli territoriali.
4. Ai fini amministrativi-gestionali il territorio comunale rimane articolato in dieci aree territoriali.

Titolo VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

ART. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

ART. 55 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità approvato dal consiglio con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 56 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.
4. Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 57 - Rendiconto

1. Il rendiconto del comune, con relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I dirigenti, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

ART. 59 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 60 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con procedure ad evidenza pubblica.

ART. 61 - Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori secondo le norme di legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. E' causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune e la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio.
6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere

sostituito al più presto ed in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.

7. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

ART. 62 - Attività del collegio dei revisori

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
3. I revisori, collegialmente o per mandato collegiale, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai dirigenti notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. I revisori assistono alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Gli stessi possono essere invitati ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Titolo VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio di cui all'art. 46.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

ART. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

ART. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

ART. 66 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli

interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

ART. 67 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 68 - Difensore civico territoriale

1. Il comune può, mediante apposita convenzione, attribuire al difensore civico della provincia di Ravenna le funzioni di difensore civico comunale, con la denominazione di difensore civico territoriale e le attribuzioni definite dalla normativa vigente.

Art. 69 - Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

1. Il comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio comunale, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive, al fine di favorire il recupero e il reinserimento nella società.
4. Il Garante Non sono nominabili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale.
La carica è altresì incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica e con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione, fra cui, in particolare, l'assunzione di tutele in ambito giudiziario per i soggetti indicati al comma 2.
Le funzioni di Garante possono essere attribuite al Difensore Civico in carica.
5. Con apposito regolamento sono disciplinati l'esercizio della nomina da parte del Sindaco, la durata, i compiti, i rapporti con gli organi comunali, la struttura e il personale dedicati.

Titolo VIII

POTESTÀ SANZIONATORIA

ART. 70 - Potestà sanzionatoria

1. Il comune, con proprio regolamento, stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare per le contravvenzioni alle disposizioni di regolamenti o di ordinanze nel caso in cui la legge non disponga altrimenti.

ART. 71 - Norma transitoria

1. In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo precedente per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del sindaco e dei dirigenti rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981, individuando il minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e il limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
2. A fronte di violazione delle disposizioni di cui al punto 1, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento, in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al punto 1 del presente articolo, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981.
